

Petizione :ai sensi dello Statuto del Comune di _____atto ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo.

Oggetto della Petizione: modifiche statutarie, per la realizzazione di forme di Autogoverno e di autonomia amministrativa e di Democrazia diretta equilibrata con la Democrazia rappresentativa, in armonia con la Carta europea delle autonomie locali, con la legge 8 giugno 1990, n° 142, denominata "Ordinamento delle autonomie locali" e con la legge 6 agosto 1999 n° 265 art. 3 comma 3 e l'art 8 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

PREMESSO:

- che la **Sovranità del popolo** preesiste allo Stato e che lo Stato italiano, in tutte le sue articolazioni appartiene ai cittadini italiani e **non viceversa**;
- che **a conferma di ciò l'Art. 1, comma 2 della Costituzione sancisce: "La sovranità appartiene al popolo..."** e che i "limiti" di cui al secondo comma dell'art 1, al momento della discussione della bozza di Costituzione nel 1947 erano riferiti alla "forma Democratica e Repubblicana" dello stato e NON alla "Sovranità popolare";
- che **appartenendo la Sovranità delle Istituzioni, a qualsiasi livello dello Stato, ai cittadini sovrani per diritto naturale inviolabile, imprescrittibile ed inalienabile, gli eletti a governare la comunità hanno sempre il dovere di uniformarvisi**, qualunque essa sia, poiché essi sono solo "delegati" a rappresentare la volontà della maggioranza e non i loro interessi personali o gli interessi dei partiti politici ai quali appartengono, e che anche in un assetto federale dello Stato, **Democrazia diretta e Democrazia rappresentativa devono trovare il loro punto di incontro** e di equilibrio nella formazione e nella deliberazione della Legge e dei Regolamenti degli Enti locali, e che pertanto ai cittadini sovrani dev'essere sempre riconosciuto il potere di fare le legge e gli atti aventi valore di legge, o di modificare le regole della delega, nella libertà e nella diversità di opinioni e di scelte, per il bene comune e senza assurdi ed ingiustificati vincoli burocratici o politici;
- che **i recenti risultati dei Referendum popolari hanno chiaramente indicato la volontà del popolo italiano di non identificarsi nelle scelte e nelle decisioni dei partiti politici e delle persone fatte eleggere dai partiti attualmente presenti in Parlamento, e che tale organo nel passato ha abbondantemente e continuamente violato i risultati dei referendum popolari** voluti e votati dai cittadini responsabili, venendo violata la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti;
- che **il quorum della partecipazione al referendum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto per la validità del risultato**, previsto dalla Costituzione e dallo Statuto del Comune di _____, **conferisce ai non partecipanti al referendum il potere giuridico di invalidare la volontà della maggioranza dei partecipanti al voto, e con ciò tradisce i due principi fondamentali della Democrazia che sono la partecipazione e la responsabilità** personale del voto sui FATTI e non solo sulle persone;
- che dopo la consultazione referendaria Lombarda e Veneta del 22 ottobre 2017 **tutti i partiti si dichiarano oggi favorevoli all'introduzione di un'organizzazione federale dello Stato italiano e che sulla base della dottrina dello stato federale**, la Legge e gli Atti aventi valore di legge possono essere legittimati solo dalla Sovranità popolare che si manifesta direttamente come Autogoverno dei cittadini;
- che **il principio fondante del Federalismo è la contrattualità politica dei rapporti fra cittadini e fra questi e le Istituzioni**, e che la legge dello Stato e degli Enti territoriali deve essere, per questo, un effetto della volontà della maggioranza degli aventi diritto al voto che partecipano alle scelte sui FATTI limitati e concreti della vita sociale, **che non può essere alienata, limitata, violata o disattesa dagli organi rappresentativi e che il popolo può delegare la parte minore della sovranità agli eletti nelle istituzioni, ma deve sempre restare libero di modificare le regole della delega**;
- +Si aggiunga che nel 1981 Costantino Mortati, uno dei padri dell'attuale Costituzione italiana, ebbe a scrivere: **«La posizione di organo supremo rivestita dal popolo in regime democratico non può in nessun modo conciliarsi con l'esercizio di una funzione subordinata, come quella che si sostanzia nell'emissione di pareri.»** quindi sicuramente questo vale per qualsiasi organo eletto con Delega da votazione precedente considerato che a distanza di anni dall'approvazione dello Statuto di questo Comune, da parte del Consiglio comunale, mai sottoposto all'approvazione o rifiuto dei cittadini stessi aventi diritto al voto, **niente è sostanzialmente cambiato nello Statuto per permettere ai cittadini di deliberare direttamente senza l'intermediazione del Consiglio, sui fatti che li riguardano, e che la legge del 6 agosto 1999 n° 265 ed il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificano la precedente normativa sui referendum prevista dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n° 142, non indicando più il tipo di referendum,**

NOI

sottoscritti cittadini di _____ aventi diritto al voto, in considerazione delle osservazioni sopra esposte e delle leggi indicate con il presente documento, **CHIEDIAMO:** che nello Statuto del Comune di _____ **venga introdotto il Referendum deliberativo di iniziativa popolare senza Quorum per la validità del risultato, e che l'Iniziativa referendaria possa essere esercitata dai cittadini sovrani per tutte le materie di competenza comunale, comprese quelle fiscali, in quanto sembra vi siano contraddizioni palesi violazioni del principio inviolabile della Sovranità popolare su tutti gli aspetti della vita sociale e politica del Comune.**

firma

Autentica delle firme da parte di un soggetto di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000 Argomentazioni per la richiesta di modifica:
-"Quorum" della partecipazione del 50%+ 1 degli aventi diritto al voto per la validità del referendum, snatura il concetto di Democrazia che si basa sul governo diretto della maggioranza dei cittadini sovrani e responsabili che partecipano alle scelte di governo (Autogoverno) e non sui non partecipanti, essendo il Comune una ASSOCIAZIONE DI CITTADINI SOVRANI. Il quorum del 50%+1 è chiaramente indicativo della volontà dei partiti di porre ostacoli ingiustificati all'accertamento della volontà della maggioranza dei cittadini responsabili che intendono partecipare al governo della Comunità locale, che, lo ricordiamo per inciso, è una ASSOCIAZIONE giuridica volontaria, e non un feudo di partiti o dei potentati economici che si nascondono dietro di essi. IN ALLEGATO MODULO RACCOLTA FIRME

+ Il Quorum per la validità delle consultazioni, del resto, non esiste per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, né per le elezioni politiche o amministrative della Provincia e della Regione o per gli eletti in parlamento. Questo dimostra che quando si tratta di partiti e non di cittadini, si può governare con percentuali di consenso inferiori al 50% degli aventi diritto al voto.

Pretendere quindi un'affluenza del 50% + 1 dei votanti, affinché la consultazione referendaria possa considerarsi valida, equivale a conferire un ingiustificato potere giuridico ai non partecipanti al referendum stesso, il che, come dovrebbe essere noto ad ognuno, è il contrario dello spirito della Democrazia, ed è una palese violazione del libero esercizio di un diritto naturale costituzionalmente sancito dalla Costituzione vigente che recita, art. 1 comma 2 "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti* della Costituzione." Dove i *limiti, furono definiti in fase costituente come la forma Repubblicana dello Stato, non che la Costituzione potesse porre limiti alla Sovranità dei Cittadini, fondatori e parte dello Stato stesso.

Circa la definizione dei due referendum deliberativi "di iniziativa" e "di revisione", va constatato ed evidenziato, per esempio, che essi sono stati introdotti nella Costituzione della Confederazione Elvetica sin dal 1848 e che sono regolarmente tenuti ogni due anni nello Stato della California, ed in molti States americani senza limiti di numero per ogni consultazione, fornendo prova di indiscussa partecipazione popolare e stabilità politica ed utilità economica.

Infine, è necessario considerare che l'elettorato, prendendo coscienza che una piccola minoranza potrebbe incidere su deliberazioni importanti, con molta probabilità si guarderebbe bene dal disertare le urne e diventerebbe maggiormente responsabile delle scelte compiute nell'interesse della collettività.

Il limite del 2% per la raccolta delle firme riferito ai partecipanti alle ultime elezioni comunali, sembra più equo che non quello previsto dallo Statuto del Comune, in quanto questo renderebbe di fatto possibili solo i referendum presentati dai grossi partiti.

Prevedendo la Costituzione italiana appena l'1% per l'indizione di un referendum abrogativo a carattere nazionale, similmente a quanto previsto dalla Costituzione svizzera (50.000 cittadini), (dove peraltro su una popolazione di sette milioni appena 100.000 aventi diritto al voto hanno il potere di chiedere la modifica totale della Costituzione).

Oltre a ciò, poiché le firme di meno dell'1% del corpo elettorale, sono sufficienti alla presentazione di una lista per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali che restano in carica per quattro anni e deliberano su innumerevoli materie, si potrebbe anche ritenere sufficiente il 2% (*) del totale dei partecipanti alle elezioni amministrative precedenti, per permettere ai cittadini di deliberare per una sola volta ogni due anni su alcuni argomenti di interesse generale della popolazione locale.

Tanto più che in Democrazia il voto non è la firma di una cambiale in bianco da parte degli aventi diritto nei confronti dei rappresentanti per la durata della legislatura, ma un mandato di rappresentanza in cui i cittadini riservano per sé un potere maggiore di quello che conferiscono agli eletti (contratto politico o di federazione). Considerato poi che i cittadini eleggono, e pagano, un Sindaco e Consiglieri comunali per delegare loro alcune decisioni, costoro non possono arrogarsi il potere di deliberare anche quando gli elettori, attraverso il referendum, intendono decidere da sé

Infatti, se un referendum è abrogativo o consultivo o propositivo e lascia successivamente il dibattito e la conseguente votazione al Consiglio, questo, come ampiamente dimostrato a livello nazionale, può anche deliberare in senso opposto al risultato del referendum, violando la Sovranità popolare garantita dall'art. 1 comma 2 della Costituzione.

Ancor più importante: poiché i cittadini che votano un referendum si trasformano per quel progetto ed in quel momento in legislatori (**Democrazia = governo del popolo, dal popolo, per il popolo**), può esserci qualcun altro che dibatte e delibera, dopo di loro, su quell'argomento?

Sebbene non ci sia molta giurisprudenza in merito in Italia, un referendum "consultivo", "propositivo" o "abrogativo", può facilmente tradire lo spirito della Democrazia, permettendo di confondere la volontà della maggioranza dei cittadini liberamente espressa, con un sondaggio della pubblica opinione, con un indirizzo o una indicazione da dare al Consiglio comunale o agli altri organi istituzionali eletti ed appare già di per sé una... "singolarità giuridica" che esiste solo in Italia. Va infine rilevato che, ratificando obbligatoriamente i consiglieri il risultato del referendum, formalmente la decisione è loro. Non si contravviene quindi a nessun dettame di legge. Soprattutto è fatto salvo anche il principio di... "rappresentatività" così caro all'attuale ordinamento. Infatti, quale migliore modo di deliberare da parte dei rappresentanti dell'elettorato, se non in sintonia con quanto ha espresso la maggioranza del corpo elettorale stesso sui singoli FATTI della vita sociale?

(*) deliberazione del Comitato di Venezia - organo del Consiglio d'Europa (<https://www.coe.int/it/web/venice>) - Parere Nr. 797 / 2014. 5. in particolare con il codice di buona condotta per i referendum, elaborato dalla Commissione di Venezia e sostenuto dagli organi statuari del Consiglio d'Europa [...] 15. In sintesi, le novità più importanti del disegno di legge (rispetto alla legge del 2003) sono le seguenti: introduce i seguenti strumenti di democrazia partecipativa: pritanie, petizioni, consultazioni e dibattiti pubblici; stabilisce nuovi organismi, in particolare la "Commissione per la partecipazione"; modifica gli attuali tre tipi di referendum: il referendum propositivo, il referendum consultivo e il referendum abrogativo e aggiunge un quarto tipo di referendum, il referendum confermativo, che è attualmente solo implicito nell'art. 47, comma 5 dello statuto speciale per specifiche leggi statuarie, modifica l'iniziativa popolare delle leggi; **abolisce il quorum del 50 per cento degli elettori aventi diritto al voto per l'approvazione di un testo con un referendum** (come attualmente previsto dagli artt. 4, 17.4 e 18.15 della legge sul Referendum);